C12011 - FARVIMA MEDICINALI/SOFAD
Provvedimento n. 25614

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 settembre 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Farvima Medicinali S.p.A., pervenuta in data 25 agosto 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Farvima Medicinali S.p.A. (di seguito, Farvima) è una società per azioni di diritto italiano, attiva principalmente nel commercio all'ingrosso e nella distribuzione di prodotti farmaceutici. La società è controllata dalla società D.P.E. Distribuzione Parafarmaceutici Europea S.r.l.
Nel 2014 il fatturato complessivo di Farvima è stato pari a circa 560 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

Sofad S.r.l. (di seguito, Sofad) è una società a responsabilità limitata di diritto italiano, attiva nella distribuzione di prodotti farmaceutici. La società risulta attualmente essere a capitale diffuso, ripartito tra alcune centinaia di soci, nessuno dei quali detiene una percentuale superiore al 5%.
Nel 2014 il fatturato complessivo di Sofad è stato pari a circa 124 milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Sofad, da parte di Farvima, attraverso l'acquisto del 50% del suo capitale sociale, che avverrà con la sottoscrizione di un aumento riservato alla stessa. A fronte della quota che sarà detenuta da Farvima, il rimanente 50% resterà ripartito tra l'elevato numero di soci preesistenti, nessuno dei quali in grado di esercitare un'influenza neppure notevole sulla società: ai sensi degli artt. 2359 e 2479 c.c., Farvima deterrà, dunque, il controllo di diritto e di fatto su Sofad.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e quello dell'impresa acquisita è stato superiore a 49 milioni di euro.

IV. I MERCATI INTERESSATI

In considerazione della natura delle attività svolte dalle imprese, l'operazione interessa la distribuzione intermedia di farmaci. Coerentemente con i precedenti dell'Autorità, il mercato del prodotto rilevante è individuato nella distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici realizzata da grandi operatori intermedi (*full-line wholesalers*), i quali, diversamente dagli operatori di minori dimensioni (*short-line wholesalers*) e dalle imprese farmaceutiche, sono in grado di rifornire le farmacie in tempi estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti[1].
L'esistenza di normative diverse tra i vari Paesi della UE – per l'Italia, segnatamente, rilevando gli articoli 99-112 del d. lgs. 219/2006 – per quanto concerne una pluralità di profili di rilievo delle attività (licenze, margini sui prodotti, tempi di consegna, obbligo di assortimento), induce a ritenere che il mercato geografico abbia un'estensione non superiore a quella del territorio nazionale, tendenzialmente suddivisibile in ulteriori ambiti sub-nazionali perlopiù coincidenti con i territori regionali; a fronte di peculiari caratteristiche dell'offerta, ad esempio per la presenza disomogenea dei vari distributori intermedi in determinate parti del territorio, a seconda dei casi sarà inoltre opportuno procedere a considerazioni di mercato rispetto ad aree ancora più circoscritte.

V. EFFETTI DELL'OPERAZIONE

Nel caso di specie, Farvima risulta operante sull'intero territorio italiano, mentre le attività di Sofad sono concentrate in Sicilia, in particolare nella provincia di Catania. L'operazione in esame, pertanto, non comporterà effetti di rilievo a livello nazionale, dove Farvima e Sofad detengono quote rispettivamente non superiori al 5% e 1%. Quanto alla

[1] *[Più di recente v. provv. n. 23832 dell'8 agosto 2012, C11716 - Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, in Bollettino n. 32/2012.]*

sovrapposizione registrabile a livello sub-nazionale, e segnatamente in Sicilia e nella provincia di Catania, la somma di quote conseguente all'operazione – somma stimata di poco superiore al 10% a livello regionale e al 25% a livello provinciale – non appare tale da suscitare criticità sotto il profilo concorrenziale, anche tenuto conto dell'esistenza di una pluralità di altri qualificati operatori concorrenti, quali Phoenix, Alleanza, D.M. Barone.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato interessato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella